



COESIONE  
ITALIA 21-27

SCUOLA E  
COMPETENZE



FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA "GIULIO PASTORE"

VIA D'ADDA, 33 - VARALLO

C.SO VALSESIA, 111 - GATTINARA

## REGOLAMENTO D'USO DI STRUMENTI E SERVIZI ASSISTITI DA IA

REVISIONE 1.0 – DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 32/02 DEL 19/02/2026

Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

**Il presente Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.**

### ART. 1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento, i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:

- **Istituto:** IPSEOA G. Pastore con sede in Via D'Adda 33 13019 Varallo (VC)
- **Animatore Digitale (AD):** Il docente annualmente incaricato dal dirigente.
- **Intelligenza Artificiale (IA):** un ramo dell'informatica che sviluppa sistemi capaci di simulare processi cognitivi umani come l'apprendimento, il ragionamento, la pianificazione e la creatività, ovvero tecnologie che elaborano grandi quantità di dati per svolgere compiti specifici, risolvere problemi e adattare il proprio comportamento in modo autonomo.
- **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA o che integrano funzioni di IA, ovvero strumenti e/o funzionalità basate su LLM (Large Language Model) o altri modelli caratteristici dell'IA, inclusi gli "agenti" in grado di svolgere compiti in autonomia senza supervisione umana.
- **Provider:** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
- **Deployer:** persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità; ricadono in questa fattispecie docenti, studenti e in generale tutto il personale della scuola, anche con incarichi di breve durata, che utilizza strumenti di IA per svolgere, in tutto o in parte, la propria attività istituzionale.

### ART. 2. RIFERIMENTI DI LEGGE

Il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

## ART. 3. PRINCIPI GENERALI PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

---

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

## ART. 4. USO DELL'IA DA PARTE DEI DOCENTI

---

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
3. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. Strumenti o servizi assistiti da IA possono essere suggeriti agli studenti per lo svolgimento di specifiche attività didattiche. In tal caso il docente si assicurerà che gli strumenti/servizi proposti rispettino le normative e la privacy degli studenti; inoltre è tenuto a fornire agli studenti criteri chiari e inequivocabili per distinguere l'uso legittimo da quello scorretto dell'IA.
5. L'uso degli strumenti di IA deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy. La verifica della conformità alle normative spetta al docente per tutti quei servizi non inclusi negli strumenti digitali messi a disposizione dalla scuola stessa.
6. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
7. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
8. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione degli OO.CC. competenti.

## ART. 5. USO DELL'IA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE

---

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

## ART. 6. FORMAZIONE DEL PERSONALE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

---

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
  - uso sicuro dell'IA in ambito didattico, gestionale e amministrativo;
  - etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
  - prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

## ART. 7. USO DELL'IA DA PARTE DEGLI STUDENTI

---

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti e servizi assistiti da IA esclusivamente per scopi didattici/educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione del docente.
3. I lavori realizzati, in tutto o in parte, con strumenti o servizi assistiti da IA dovranno essere esplicitamente dichiarati con chiara e visibile indicazione sul lavoro stesso.
4. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
5. In caso di utilizzo autorizzato dal docente lo studente deve assicurarsi di aver ben compreso i criteri che il docente ha fornito per distinguere l'uso legittimo da quello scorretto dell'IA.

## ART. 8. LIMITAZIONI D'ETÀ PER L'USO DELL'IA DA PARTE DEGLI STUDENTI

---

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

## ART. 9. RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE

---

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto da loro prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

## ART. 10. RESPONSABILITÀ E LIMITI NELL'USO DELL'IA

---

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale, dei docenti e degli studenti, oltre a quanto già previsto dalle disposizioni di legge, può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza delle persone, per la raccolta di dati sensibili e per la profilazione senza specifiche motivazioni e documentate autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## ART. 11. PRIVACY, SICUREZZA E VALUTAZIONE RISCHI

---

1. È vietato utilizzare strumenti di IA che non rispettino il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). In particolare è vietato l'uso di strumenti di IA che richiedano dati biometrici o, più in generale, sensibili.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve essere informato sugli strumenti di IA in uso da parte della scuola e, verificata la conformità, ne autorizza l'adozione.
3. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
  - stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
  - cybersecurity e protezione dei dati.
4. Il DVR deve prendere in esame eventuali rischi connessi agli strumenti di IA adottati ed essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

## ART. 12. MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

---

1. Considerata la velocità con cui le tecnologie di IA evolvono il presente regolamento sarà aggiornato con periodicità legata all'evolversi della normativa e della tecnologia disponibile.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

## ART. 13. NORME FINALI

---

1. L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo online dell'Istituto.



f.to il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Angela Maria Vicario

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005